



Comune di Arcore
Provincia di Monza Brianza

**REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PERSONE
ANZIANE E DISABILI PER L'INSERIMENTO E/O LA PERMANENZA IN
STRUTTURE RESIDENZIALI**

Sommario

Art. 1.	PRINCIPI GENERALI	2
Art. 2	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
Art. 3	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Art. 4	MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI	3
Art. 5	FINALITÀ	3
Art. 6	DESTINATARI DEGLI INTERVENTI	3
Art. 7	TIPOLOGIA D'INTERVENTO	3
Art. 8	PRIORITÀ	3
Art. 9	METODOLOGIA D'INTERVENTO	4
Art. 10	DOCUMENTAZIONE DEL RICOVERANDO/TO E REQUISITI DI ACCESSO	5
Art. 11	QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE	5
Art. 12	ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI	6
Art. 13	CASI PARTICOLARI	6
Art. 14	VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO	6

Approvato con Deliberazione C.C. n..... del.....

Art. 1. PRINCIPI GENERALI

Il presente "Regolamento degli interventi economici a supporto di persone anziane e disabili per l'inserimento e/o la permanenza in strutture residenziali" disciplina:

- i requisiti di accesso;
- i criteri di valutazione;
- i principi e le modalità di attivazione ed erogazione dei contributi;
- i criteri per la definizione della compartecipazione al costo

che il Comune di Arcore, nell'esercizio delle funzioni concernenti gli interventi sociali di cui ha titolarità ai sensi delle leggi vigenti, applica al fine di permettere l'inserimento e/o la permanenza in strutture residenziali di persone anziane o disabili che necessitano del ricovero ma non sono in grado di provvedere al pagamento della retta per intero.

Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi:

- Legge n. 328 del 8 novembre 2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" e successive modifiche e integrazioni.
- Normativa ISEE vigente (D.P.C.M. 159/2013) e successive modifiche;
- D.G.R n. 3230 del 6 marzo 2015 "prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013";
- D.G.R. n. 11497 17 Marzo 2010 "Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'Unità di offerta sociale Alloggio protetto per anziani";
- D.G.R. 7776 del 17 gennaio 2018 "istituzione unità d'offerta del sistema sociale "comunità alloggio sociale anziani (c.a.s.a.)" - definizione requisiti minimi di esercizio - (a seguito di parere della commissione consiliare)";
- Legge n. 112 del 24 giugno del 2016 "disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";
- D.G.R n. 6218 del 4 aprile 2022 "programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della legge 104/ 1992, prive di sostegno familiare";
- D.G.R 7429 del 30 novembre 2022 "avvio di progetti pilota in attuazione della D.G.R. 6218/2022, legge 112/2016 e fondo unico disabilità".
- Legge Regionale 25 del 6 dicembre 2022 "politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento per il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità";
- Legge Regionale n. 23/2015 "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo. Modifiche al titolo I e al titolo II della L.R. 33/2009";
- Dgr 275/2023 "Piano regionale dopo di noi. programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della l 104/1992, prive del sostegno familiare - risorse annualità 2022"

Art. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Arcore interviene a favore di persone anziane e disabili che, a causa di particolari condizioni psico-fisiche, e/o sociali e/o abitative, necessitano di ricovero e/o servizi residenziali, mediante erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento parziale della retta di ricovero, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 4 MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Comma 1 Ai fini dell'accesso all'integrazione retta delle strutture residenziali, salvo ove diversamente disposto, l'utenza è tenuta ad essere in possesso dell'attestazione I.S.E.E. socio sanitario ad uso residenziale in corso di validità.

Comma 2 Non è obbligo del cittadino consegnare la dichiarazione ISEE al Comune, ma solo comunicare di esserne in possesso. Il Comune provvederà direttamente ad accedere al portale INPS per acquisire la dichiarazione sostitutiva dell'utente richiedente al fine di provvedere alle opportune verifiche.

Comma 3 - Alla scadenza dell'attestazione ISEE (31.12), ai fini del mantenimento dell'integrazione, i cittadini interessati presentano nuovo ISEE entro il 15 febbraio di ogni anno.

Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate l'integrazione in atto, con applicazione della eventuale nuova integrazione a partire dal primo marzo di ogni anno. Il comune si riserva la facoltà di procedere a conguaglio dei contributi erogati nelle more della presentazione del nuovo ISEE.

Se il dato ISEE non viene aggiornato o viene aggiornato in ritardo, il Comune si riserva di non procedere con la valutazione per carenza di requisiti.

È possibile presentare un aggiornamento dell'ISEE in corso d'anno, ogni qualvolta il dichiarante intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati. In caso di aggiornamento I.S.E.E. gli effetti dello stesso decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. Analogamente nei casi in cui detta attestazione sia richiesta dal Comune.

Comma 4- Qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, è facoltà dell'utenza presentare un I.S.E.E. corrente, in base al quale l'integrazione è rideterminata anche in corso d'anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle integrazioni già fruite.

L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento. Gli effetti della nuova integrazione verranno applicati a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione.

Per la validità del documento e le condizioni di utilizzo si rimanda alla normativa di riferimento.

Art. 5 FINALITÀ

L'intervento si prefigge di tutelare la persona anziana o disabile per la quale non vi siano più le condizioni sanitarie-sociali e/o assistenziali atte a garantire la sua permanenza nella propria abitazione.

Art. 6 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi del presente regolamento le persone anziane e disabili residenti nel Comune di Arcore (oppure nel caso di richiesta di interventi non differibili in attuazione dell'art. 2 della Legge Quadro 328/2000), che si trovino:

- nella necessità di un inserimento residenziale indispensabile e stabile (art 6 comma 4 Legge 328/2000), comprovato da idonea documentazione medica e/o dalla valutazione sociale (art. 9)
- nell'impossibilità di provvedere alla copertura totale o parziale della retta di ricovero residenziale.

Art. 7 TIPOLOGIA D'INTERVENTO

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:

- informazione agli interessati sulle strutture accreditate esistenti;
- intervento diretto del servizio sociale nella procedura di ricovero (ricerca della struttura residenziale, eventuale pagamento totale o parziale della retta di degenza) in caso di persone sole o affidate alla tutela del Comune;
- erogazione di contributo, a parziale copertura di rette di ricovero, a favore del ricoverando/ricoverato, a seguito di presentazione di apposita domanda sottoscritta dall'interessato, da un parente di riferimento o dall'amministratore di sostegno/tutore.

Art. 8 PRIORITÀ

Nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'ufficio garantendo la continuità dei progetti in corso le nuove domande verranno accolte considerando le seguenti priorità:

1. RETE FAMILIARE	Punteggio max 3
Vive solo/a o convive con coniuge o altro familiare che necessita di assistenza	2
Assenza di figli	1

2. CARICO ASSISTENZIALE	Punteggio max 6
Convivenza con familiari non in grado di gestire il carico di assistenza	2
Impossibilità dei figli di offrire adeguato sostegno assistenziale per gravi motivi	2
Assenza di riferimenti parentali in grado di garantire impegno di cura	2
3. LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE	Punteggio max 6
LIEVE: ha bisogno di aiuto solo in alcune attività quotidiane	2
MEDIA: necessita di aiuto nella gestione della propria persona e delle attività quotidiane	4
ELEVATA: non è in grado di svolgere alcuna funzione in autonomia	6
4. SITUAZIONE ECONOMICA	Punteggio max 2
Valore ISEE socio sanitario residenziale inferiore a €. 6.000,00	2

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO: 17

Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

Art. 9 METODOLOGIA D'INTERVENTO

Comma 1 - La richiesta di intervento da parte dell'anziano, del disabile o, qualora questi fossero impossibilitati a farlo, del familiare o dell'Amministratore di Sostegno/Tutore, va presentata al Servizio Sociale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero e/o di un intervento economico comunale per l'intervento della retta, secondo i seguenti criteri:

- condizioni di salute-accertate mediante certificazione medico- sanitaria, e/o sociali, e/o abitative;
- età del ricoverando/ricoverato (salvo casi particolari, che verranno valutati e ben motivati nel progetto individualizzato, per l'anziano non deve essere inferiore ai 65 anni, mentre per il disabile non deve essere inferiore ai 18 anni);
- presenza/assenza di familiari e loro provata impossibilità all'accudimento;
- situazione economica del ricoverando/ricoverato, certificata dall'ISEE socio-sanitario ad uso residenziale (indicatore della situazione economica equivalente).

La domanda di contribuzione all'ente dà luogo ad una valutazione del caso che non ha una mera rilevanza economica. Il ricovero e/o l'intervento economico comunale per l'integrazione della retta saranno quindi l'esito di un progetto individualizzato predisposto dal Servizio Sociale, eventualmente in collaborazione con i servizi del territorio, condiviso e sottoscritto dal richiedente o familiare/ Ads.

Comma 2 - Se la richiesta di contributo viene presentata all'ufficio quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti a), b), c), nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse economiche proprie del ricoverato; solo in questo caso la domanda a posteriori verrà presa in considerazione.

Comma 3 - Fatte salve tutte le premesse sopra enunciate, l'Amministrazione Comunale applicherà per il calcolo del contributo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il ricovero di anziani, l'Amministrazione interverrà fino alla retta massima di € 3.000,00 mensili (€ 3.200,00 per pazienti Alzheimer in nucleo protetto); qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in RSA) la retta dovesse superare il valore indicato, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 12 mesi, durante il quale la famiglia o Amministratore di Sostegno/ Tutore si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando la retta massima di € 3.000,00 mensili (€ 3.200,00 per pazienti Alzheimer in nucleo protetto);
- per quanto riguarda il ricovero di disabili, l'Amministrazione interverrà fino ad una retta massima di € 3.500,00 mensili; qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in struttura) la retta dovesse superare tale valore, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 12 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà fino ad una retta massima di € 3.500,00 mensili

Art. 10 DOCUMENTAZIONE DEL RICOVERANDO/TO E REQUISITI DI ACCESSO

Comma 1 - Le richieste di ricovero o di intervento economico per il pagamento della retta devono essere compilate sul modulo predisposto avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. n. 445 del 28/12/00. Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione che certifichi le condizioni psico-fisiche, e/o sociali, e/o abitative del richiedente e la sua situazione economica.

La documentazione attestante la situazione economica dovrà essere presentata aggiornata ogni anno, pena l'esclusione dal contributo.

Comma 2 - Il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- modulo di richiesta del contributo, compilato in tutte le sue parti;
- verbale d'invalidità civile dell'interessato (o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda) oppure eventuale altra documentazione medica attestante lo stato di compromissione della salute;
- attestazione ISEE socio sanitario ad uso residenziale in corso di validità;
- Entrate del ricoverato/ndo

Comma 3 - L'intervento economico comunale verrà erogato solo nel caso in cui la certificazione ISEE del ricoverando/ricoverato non superi la soglia massima di € 25.000,00.

Nel caso in cui il beneficiario abbia un ISEE superiore alla soglia massima prevista dal presente regolamento, vi è la possibilità di valutare la sottoscrizione tra Comune e beneficiario di un patto di restituzione. Alla scadenza del patto, il beneficiario dovrà rimborsare quanto anticipato dall'Amministrazione e proseguire a pagare la quota da integrare per la copertura della retta.

Comma 4 –È fatta salva la presentazione di istanza al Giudice tutelare – a cura del Servizio – per la nomina di un Amministratore di Sostegno, laddove l'utente da ricoverare sia solo, non sia in grado di provvedere da solo alla tutela dei propri interessi, non abbia parenti e/o vi sia una situazione di conflittualità tale da menomare gli interessi del ricoverando, ovvero presenti una situazione reddituale precaria tale da supporre un rifiuto dell'istanza di ricovero da parte della struttura per possibili insolvenza.

Comma 5 – Il contributo comunale in ogni caso avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla chiusura della valutazione da parte del servizio sociale, che deve avvenire entro 30 giorni di calendario dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta (farà fede la data di protocollo).

Art. 11 QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE

Comma 1 - Per la richiesta di integrazione alla retta delle strutture residenziali, è prevista con DPCM 159/2013 la presentazione della certificazione ISEE socio sanitaria ad uso residenziale (indicatore della situazione economica equivalente). Tale certificazione è obbligatoria.

Comma 2 - Per i ricoverandi/ricoverati con ISEE uguale o superiore alla retta, non è prevista contribuzione da parte del Comune.

La contribuzione del Comune è calcolata sulla differenza tra retta annua della struttura di ricovero e valore ISEE del ricoverando/to.

In ogni caso, ai sensi delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 3230/2015, il contributo comunale non può essere superiore alla differenza tra la retta della struttura di ricovero e i redditi netti del ricoverando/ricoverato (pensioni, rendite, indennità ecc.), detratta da questi ultimi una quota mensile per spese personali del ricoverato, pari a € 100,00 mensili per le persone anziane ed € 100,00 per le persone disabili.

Comma 3 – Area anziani

La contribuzione comunale viene calcolata di norma in base alla seguente tabella:

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE COMUNALE SULLA DIFFERENZA TRA RETTA E ISEE
Da 0 a 6.000,00	65%
Da 6.000,01 a 9.000,00	60%
Da 9.000,01 a 12.000,00	55%
Da 12.000,01 a 15.000,00	50%
Da 15.000,01 a 18.000,00	45%
Da 18.000,01 a 21.000,00	40%
Da 21.000,01 a 25.000,00	35%

Sono fatte salve situazioni particolari ed eccezionali, che verranno valutate e motivate all'interno del progetto individualizzato predisposto dal servizio sociale, per le quali il Comune può valutare la necessità di un'integrazione superiore.

Comma 4 – Area disabili

La contribuzione comunale viene calcolata di norma in base alla seguente tabella:

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE COMUNALE SULLA DIFFERENZA TRA RETTA E ISEE
Da 0 a 15.000,00	75%
Da 15.000,01 a 27.000,00	70%

In caso di contemporanea fruizione di servizi diurni con retta a carico del Comune, la percentuale di contribuzione comunale sulla differenza tra retta e ISEE è stabilita al 50%.

In entrambi i casi, sono fatte salve situazioni particolari ed eccezionali per le quali il Comune, previa verifica e segnalazione del Servizio Sociale, può valutare la necessità di un'integrazione superiore in particolare se si tratta di utenti di cui il sindaco è amministratore di sostegno o tutore.

Sono fatte salve situazioni particolari ed eccezionali, che verranno valutate e motivate all'interno del progetto individualizzato predisposto dal servizio sociale, per le quali il Comune può valutare la necessità di un'integrazione superiore.

Art. 12 ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

Sono esclusi dagli interventi:

- a) coloro per i quali il ricovero non è condiviso con il Servizio Sociale secondo quanto previsto dall' art.9 ;
- b) i richiedenti il cui ISEE è superiore alla soglia prevista o superiore alla retta di ricovero;

Art. 13 CASI PARTICOLARI

Nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, rilevi l'esistenza sul territorio di situazioni non normate all'interno del presente Regolamento, ma parimenti caratterizzate da gravi difficoltà e urgenza e al Regolamento medesimo riconducibili per analogia, il Servizio Sociale dell'Ente trasmetterà apposita e dettagliata relazione scritta alla Giunta Comunale, alla quale è pertanto riconosciuta la facoltà di prevedere, nei limiti delle norme vigenti oltre che delle disponibilità di bilancio, interventi straordinari dando, a tale scopo, appositi indirizzi al competente ufficio comunale. I contributi economici straordinari saranno quantificati in analogia con i contributi per gli interventi ordinari.

Art. 14 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Tale regolamento ha validità dalla sua approvazione.

La **modulistica** necessaria per l'applicazione del presente Regolamento è predisposta dall'ufficio Servizi Sociali.